

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dei Taliban (Afghanistan)

del 2 ottobre 2000

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale,

ordina:

Art. 1 Divieto di fornire materiale d'armamento

¹ È vietata la fornitura, la vendita e la mediazione di armamenti e del pertinente materiale, compresi armi, munizioni, beni d'equipaggiamento militari con i relativi accessori e pezzi di ricambio a destinazione dell'Afghanistan.

² Il capoverso 1 si applica soltanto per quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 1996¹ sul controllo dei beni a duplice impiego e la legge del 13 dicembre 1996² sul materiale bellico con le relative ordinanze d'esecuzione.

Art. 2 Provvedimenti concernenti il traffico aereo

¹ L'accesso allo spazio aereo svizzero è vietato agli aeromobili appartenenti ai Taliban, noleggiati dai Taliban o gestiti per conto dei Taliban. Le compagnie aeree colpite da questo divieto sono menzionate nell'allegato 1.

² Sono eccettuati i voli autorizzati per motivi umanitari dal Comitato per le sanzioni istituito dalle Nazioni Unite.

Art. 3 Blocco degli averi e del traffico dei pagamenti

¹ Gli averi appartenenti al Taliban o controllati dai Taliban sono bloccati. Le persone fisiche e giuridiche colpite da questo blocco sono menzionate nell'allegato 2.

² È vietato trasferire fondi alle persone fisiche e giuridiche menzionate nell'allegato 2 o metterne, direttamente o indirettamente, a loro disposizione.

³ Il Segretariato di Stato dell'economia (Seco) può esentare i pagamenti per progetti di democratizzazione o attività umanitarie dai divieti di cui ai capoversi 1 e 2.

⁴ Prelievi da conti bloccati e trasferimenti di valori patrimoniali bloccati possono essere eccezionalmente autorizzati se servono a tutelare interessi svizzeri. Il Seco si pronuncia su queste eccezioni dopo aver consultato la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e l'Amministrazione federale delle finanze (AFF).

RS 946.203

¹ **RS 946.202**

² **RS 514.51**

Art. 4 Dichiarazione obbligatoria

¹ Le persone e le istituzioni che detengono o gestiscono averi che si deve presumere siano soggetti al blocco di cui all'articolo 3 capoverso 1 devono dichiararli senza indugio al Seco.

² Nella dichiarazione devono figurare i nomi dei beneficiari, l'oggetto a l'importo degli averi bloccati.

Art. 5 Definizioni

Nella presente ordinanza si intendono per:

- a. *Taliban*: i «Taliban», «Talibani» o «Islamic Movement of Taliban», compresi società, imprese, stabilimenti, enti e sottogruppi di loro proprietà o sotto il loro controllo;
- b. *averi*: tutti gli averi finanziari e gli utili economici di qualsiasi natura, comprese le risorse finanziarie derivanti in particolare da beni appartenenti ai Taliban o controllati direttamente o indirettamente da essi, segnatamente valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiari, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- c. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari.

Art. 6 Disposizioni penali

¹ Chiunque viola intenzionalmente una disposizione della presente ordinanza è punito con l'arresto o con la multa fino a 500 000 franchi.

² In caso di infrazione colposa il massimo della multa è di 50 000 franchi.

³ Il tentativo è punibile.

⁴ L'azione penale si prescrive in cinque anni.

⁵ La legge federale del 22 marzo 1974³ sul diritto penale amministrativo è applicabile. Il Seco è incaricato di perseguire e giudicare le infrazioni.

⁶ Il Seco può sequestrare o confiscare le merci di cui all'articolo 1 nonché i veicoli o gli altri mezzi impiegati per il trasporto delle stesse.

⁷ Se vi è violazione simultanea delle disposizioni della presente ordinanza e di quelle della legge federale del 1° ottobre 1925⁴ sulle dogane, della legge federale del 13 dicembre 1996⁵ sul materiale bellico o della legge federale del 13 dicembre 1996⁶ sul controllo dei beni a duplice impiego, si applicano esclusivamente le disposizioni penali della legge in questione, fatte salve le infrazioni alle dichiarazioni obbligatorie di cui all'articolo 4 della presente ordinanza.

Art. 7 Collaborazione con autorità estere e con le Nazioni Unite

¹ Le autorità preposte all'esecuzione, controllo, prevenzione e perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere competenti e con le Nazioni Unite.

² Esse possono in particolare chiedere alle autorità estere e alle Nazioni Unite la messa a disposizione dei dati necessari per l'esecuzione della presente ordinanza. A tale scopo possono fornire loro informazioni concernenti averi e conti bloccati, la natura, la quantità, il luogo di destinazione e di utilizzazione, lo scopo dell'utilizzazione, i destinatari delle merci, degli elementi costitutivi e delle tecnologie, nonché indicazioni concernenti le persone che hanno preso parte alla loro fabbricazione, fornitura o mediazione, se l'autorità estera o le Nazioni Unite:

- a. sono vincolate dal segreto d'ufficio;
- b. garantiscono che i dati sono utilizzati esclusivamente per ottenere le informazioni desiderate.

Art. 8 Assistenza amministrativa a favore di autorità estere e delle Nazioni Unite

¹ Le autorità preposte all'esecuzione, controllo, prevenzione e perseguimento penale possono parimenti fornire informazioni alle autorità estere competenti o alle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 7 capoverso 2, se il servizio richiedente:

- a. necessita di tali informazioni in relazione alla prevenzione o al perseguimento di reati nel proprio Paese;
- b. è vincolato dal segreto d'ufficio;
- c. conferma che i dati ottenuti saranno utilizzati in un procedimento penale soltanto se l'assistenza giudiziaria internazionale non è esclusa per il genere di reato in questione; il Seco decide d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia;
- d. garantisce che i dati ottenuti saranno utilizzati esclusivamente per provvedimenti conformemente alla presente ordinanza e non saranno trasmessi a terzi; e
- e. garantisce la reciprocità.

⁴ RS 631.0

⁵ RS 514.51

⁶ RS 946.202

² La legge del 20 marzo 1981⁷ sull'assistenza in materia penale (AIMP) rimane salva. Le violazioni dell'embargo non costituiscono infrazioni a provvedimenti monetari, economici o commerciali ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 AIMP.

Art. 9 Utilizzazione delle informazioni

¹ Le autorità svizzere possono utilizzare i dati ottenuti soltanto ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza.

² È fatta salva l'utilizzazione di tali dati nell'ambito di un altro procedimento penale, purché elementi concreti permettano di presumere che essi apportino chiarimenti in questo procedimento.

Art. 10 Aggiornamento degli allegati e proroga della durata di validità

Il Dipartimento federale dell'economia, dopo aver consultato il DFAE e il Dipartimento federale delle finanze, può aggiornare gli allegati 1 e 2 e prorogare la validità dell'ordinanza per un periodo limitato.

Art. 11 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 3 ottobre 2000 e ha effetto sino al 3 ottobre 2002.

2 ottobre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 1
(art. 2 cpv. 1)

Compagnie aeree controllate dai Taliban i cui aeromobili sottostanno all'embargo aereo

1. ARIANA AFGHAN AIRLINES, compreso un apparecchio Tupolev T 154, registrato sotto EP-CPG 748, proprietà di ARIANA AFGHAN AIRLINES e utilizzato da CASPIAN AIRLINES.
2. AFGHAN AIR FORCE.

Allegato 2
(art. 3 cpv. 1 e 2 nonché art. 4)

Persone fisiche e giuridiche contro le quali sono dirette le sanzioni finanziarie

1. ARIANA AFGHAN AIRLINES (in precedenza BAKHTAR AFGHAN AIRLINES), Afghan Authority Building, P.O. BOX 76, Ansari Watt, Kabul (Afghanistan) e tutti gli altri uffici di questa compagnia.
2. Da Afghanistan Bank (a. k. a. Bank of Afghanistan; a. k. a. Central Bank of Afghanistan; a. k. a. The Afghan State Bank), Ibni Sina Wat, Kabul (Afghanistan) e tutti gli altri uffici di questa banca.
3. Banke Millie Afghan (a. k. a. Afghan National Bank; a. k. a. Bank E. Millie Afghana), Jada Ibn Sina, Kabul (Afghanistan) e tutti gli altri uffici di questa banca.
4. Omar Mohamed, «Amir al-Mumineen» (comandante dei credenti), Kandahar (Afghanistan), nato nel 1950 a Ho Tak, provincia di Kandahar (Afghanistan).